Azienda Ospedaliera Specializzata in Gastroenterologia
"Saverio de Bellis"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Istituto Oncologico
"Giovanni Paolo II"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Castellana Grotte, 15/01/2019

Operatori tutti.

- A mezzo pubblicazione portale

Procedura aperta in Unione di Acquisto fra l'IRCCS Saverio De Bellis e l'IRCCS Giovanni Paolo II per l'affidamento -in due lotti- dei Servizi di prenotazione telefonica, sportello CUP/cassa TICKET e ALPI per un periodo di 60 mesi, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Numero gara: 7222719

- **Indicazioni generali**

Per opportuna conoscenza, si ritiene di precisare che in sede di definizione delle basi d'asta, si è tenuto conto dell'incidenza dei costi relativi alla manodopera, così stimati:

- per il Lotto 1 € 1.029.000,00;
- per il Lotto 2 € 2.925.000,00;

questi ultimi sono stati stimati, in via d'approssimazione, avendo a riferimento (anche per affinità del settore merceologico) le ultime tabelle ministeriali dei costi medi del lavoro allegate al Decreto direttoriale n. 77 del 1° ottobre 2018 (Settore servizi di call center tlc.) e al D.M. 13/02/2014 (Impiegati settore multi servizi) disponibili sul sito www.lavoro.gov.it.

Si ritiene, poi, utile rammentare a tutti gli operatori alcuni principi cardine in tema di appalti di servizi:

1. In base all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016:

   "*Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X*";

2. In base all'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016:

   "*Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente*";

3. In base all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016:

   "*Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)*";

4. In base all'art. 97, comma 1, del D. Lgs. 50/2016:

   "*Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul*

prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta";

5. In base all'art. 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016:

   la Stazione appaltante esclude l'offerta "*se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato* [omissis] *che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:*

   a) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.*
   b) *non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;*
   c) *sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;*
   d) *il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16. 6.*

   Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

A garanzia, quindi, del rispetto delle norme che disciplinano il lavoro, il RUP prima dell'aggiudicazione, procederà a verificare se, relativamente ai costi della manodopera, il miglior offerente ha rispettato quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale verifica sarà condotta anche qualora la migliore offerta non sia risultata anomala.

Tanto era dovuto.

Il R.U.P.
Dott. Giuseppe SAVINO